

Legge regionale 8 novembre 1988, n. 52.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 recante norme sull'organizzazione turistica della Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 è soppresso il punto 5).

Art. 2

1. All'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 è soppresso il punto 2).

Art. 3

1. All'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le aziende di promozione turistica possono svolgere attività di promozione turistica all'estero solo su delega espressa dalla Giunta regionale nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento statale».

Art. 4

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, è sostituito con i seguenti:

«L'istituzione degli uffici di informazione e di assistenza turistica è soggetta a nulla-osta della Giunta regionale, previo parere del comune interessato.

L'uso della denominazione "uffici di informazione e di assistenza turistica" è soggetto a nulla-osta della Giunta regionale, previo parere della provincia e/o della azienda di promozione turistica, ove esista, e del comune interessato».

Art. 5

1. Al quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, le parole «proposte formulate dalle province interessate» sono sostituite con le parole «proposte formulate dalla Giunta regionale».

Art. 6

1. L'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, è così sostituito:

«Il personale di ciascuna azienda di promozione turistica è costituito dal personale proveniente dai soppressi enti provinciali del turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e da quello assegnato dalla Regione, nonché dal personale direttamente assunto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami a copertura dei posti vacanti previsti dalla rispettiva pianta organica, che individua le qualifiche funzionali e le particolari professionalità necessarie in rapporto alle esigenze turistiche

della zona. I concorsi sono indetti previo nulla-osta della Giunta regionale.

Il personale è trasferito nel ruolo della singola azienda di promozione turistica con effetto dalla data di entrata in vigore della relativa pianta organica approvata dalla Giunta regionale, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto. Successivamente ciascuna azienda potrà indire i concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Ai fini della approvazione delle piante organiche delle singole aziende di promozione turistica, la Giunta regionale tiene conto in via prioritaria dei seguenti criteri:

- numero di presenze turistiche e di posti letto nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- numero degli uffici di informazione e assistenza turistica (I.A.T.) inclusi nell'ambito turistico di competenza con funzionamento pluristagionale;
- eventuali gestioni speciali con caratteristiche di pluri-stagionalità.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle aziende di promozione turistica sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione e sono conseguentemente disciplinati dalle corrispondenti leggi regionali, con particolare riferimento all'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) per quanto riguarda i fini pensionistici, e l'iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) per quanto riguarda i fini previdenziali.»

Art. 7

1. L'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, è così sostituito:

«A ciascuna azienda di promozione turistica è preposto un direttore appartenente al livello corrispondente rispettivamente alla qualifica di funzionario, dirigente regionale e dirigente regionale generale, se nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, in ciascun ambito turistico, è stato accertato un numero di presenze, rispettivamente, inferiore a un milione, tra un milione e sette milioni, oltre sette milioni.

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, alle aziende di promozione turistica dei capoluoghi di provincia, qualora il numero delle presenze, sia inferiore a un milione, è preposto un direttore di livello corrispondente alla qualifica di dirigente regionale.

Il direttore assiste gli organi amministrativi della azienda e assicura la legalità dell'azione amministrativa e l'esecuzione dei provvedimenti deliberati, sotto l'alta vigilanza del presidente. Il direttore è responsabile della organizzazione e del coordinamento dell'attività degli uffici, ne dirige il personale e svolge ogni altro compito a lui affidato dalla legge o dai regolamenti.

Al direttore di azienda di promozione turistica, cui sia stata affidata dal Presidente della Giunta regionale la reggenza a scavalco di altra azienda, compete il compenso mensile previsto dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1975, n. 587.»

Art. 8

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, è inserito il seguente:

«Articolo 19/bis - Termini per l'esercizio del controllo.

Alle deliberazioni che, ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19 sono soggette a riscontro di legittimità, ovvero a esame di merito, da parte della Giunta regionale, si applica per quanto concerne il decorso dei termini, il disposto di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 e successive modifiche.»

Art. 9

1. L'articolo 24 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, è così sostituito:

«L'indennità di carica spettante al presidente della azienda di promozione turistica è commisurata alle presenze turistiche registrate nell'anno precedente e fissata con provvedimento del consiglio di amministrazione entro i seguenti limiti massimi:

- a) fino a 500.000 presenze annue, lire 600.000 mensili;
- b) da 500.001 a 1 milione presenze annue, lire 800.000 mensili;
- c) da 1.000.001 a 3 milioni presenze annue, lire 1.000.000 mensili;
- d) da 3.000.001 a 7 milioni presenze annue, lire 1.200.000 mensili;
- e) oltre 7.000.000 presenze annue, lire 1.400.000 mensili.

Le aziende di promozione turistica dei capoluoghi di provincia possono fissare comunque l'indennità di cui al punto c).

Con provvedimento del consiglio di amministrazione è altresì determinata l'indennità di presenza spettante ai restanti componenti degli organi collegiali entro il limite di lire 40.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza.

Il consiglio determina anche l'indennità annua lorda da corrispondere al presidente del collegio dei revisori fino a un massimo di lire 3.000.000 e nella misura del 50% ai componenti del collegio stesso.

In ogni caso non è ammesso il cumulo fra indennità di carica e indennità di presenza.

Le indennità di missione e il rimborso spese sono disciplinate ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e successive modifiche e integrazioni.»

Art. 10

1. All'articolo 27 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

— il primo comma è così sostituito:

«E' istituito un fondo denominato "Fondo di programmazione turistica", destinato a concorrere al finanziamento complessivo delle attività e delle spese di funzionamento delle aziende di promozione turistica, nonché delle attività delle province.»

— il terzo comma è abrogato;

— alla fine dell'ultimo comma vengono aggiunte le parole «tenuto conto delle esigenze di bilancio, delle presenze turistiche, dei posti letto nelle strutture ricettive e degli uffici di informazione e assistenza turistica (I.A.T.) attivati.»

Art. 11

1. L'articolo 32 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, è così sostituito:

«Al personale della azienda di promozione turistica si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 38.

Alla ricongiunzione dei periodi di servizio prestati dal personale già appartenente agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno provvede con i criteri previsti dall'articolo 5 lettere a), b) e c) della legge regionale 29 giugno 1981, n. 38, l'azienda di promozione turistica da cui dipende il personale che cessa dal servizio.

L'azienda di promozione turistica, per il personale proveniente dai soppressi enti provinciali per il turismo, e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo può impiegare, d'accordo con il dipendente interessato le somme incamerate a norma dell'articolo 5 - lettera b) - della legge regionale 29 giugno 1981, n. 38, per il riscatto con l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) dei corrispondenti periodi di servizio.

Nei confronti del personale, già dipendente dagli enti provinciali per il turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, assegnato per l'esercizio della delega in materia di turismo alle amministrazioni provinciali e comunali, è assicurata, a cura della Regione, la ricongiunzione dei servizi prestati presso i disciolti enti e aziende, riscattando con l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) tali periodi di attività, ovvero assumendo a proprio carico, all'atto della cessazione dal servizio del dipendente, l'onere della spesa in misura proporzionale ai periodi di servizio prestati presso i disciolti enti e/o aziende.

In ogni caso, la Regione incamera le somme accantonate per conto del dipendente interessato sino alla data della sua iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).»

Art. 12

1. I beni, le entrate tributarie ed extratributarie, nonché tutti gli affari giuridici pendenti, già intestati alla Regione e assegnati in gestione alla singola azienda di promozione turistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, o comunque successivamente acquisiti per lo stesso titolo, passano in proprietà della stessa azienda, e concorrono alla formazione del suo patrimonio insieme con i beni, i crediti e gli obblighi nel frattempo eventualmente acquisiti a proprio nome.

2. Ciascuna azienda di promozione turistica assicura il proprio funzionamento e l'esercizio delle relative attività mediante i fondi a disposizione e ne risponde solo nei limiti del proprio patrimonio.

3. Il consiglio di amministrazione di ogni azienda è tenuto a presentare alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco dei beni, delle entrate e dei rapporti giuridici di cui al comma 1; la Giunta regionale ha novanta giorni di tempo dalla comunicazione dell'elenco per approvare caso per caso il definitivo trasferimento in proprietà alla

azienda dei beni. Decorso inutilmente tale termine lo elenco si intende approvato.

Art. 13

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 novembre 1988

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Jacopo Panozzo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 aprile 1988, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 aprile 1988, dove ha acquisito il n. 361 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 4 maggio 1988;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 luglio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gian Pietro Favaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1988, n. 3471;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 agosto 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 agosto 1988, n. 9742/21415, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giorgio Carollo, ha riadottato con modifiche il disegno di legge, con deliberazione 6 settembre 1988, n. 1098/inf;
- Il disegno di legge modificato è stato trasmesso al Consiglio regionale in data 19 settembre 1988, dove ha acquisito il medesimo n. 361 del registro dei progetti di legge;
- La 6ª commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 15 settembre 1988, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gian Pietro Favaro, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 settembre 1988, n. 4183;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 3 ottobre 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 ottobre 1988, n. 12607/21415, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Nota alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 52

La legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 (Bur 5 aprile 1985, n. 14), nel testo modificato dalle leggi regionali 28 gennaio 1986, n. 5 (Bur 30 gennaio 1986, n. 6) e 8 novembre 1988, n. 52 è la seguente:

Legge regionale 2 aprile 1985, n. 28.

Organizzazione turistica della Regione.

TITOLO I

IL NUOVO ORDINAMENTO TURISTICO

Art. 1 Finalità

La presente legge disciplina la ristrutturazione dell'organizzazione turistica in armonia con i principi sanciti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini dell'organico e razionale riassetto del settore attraverso un nuovo ordinamento delle funzioni e l'individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

Tali fini sono conseguiti mediante l'armonizzazione delle funzioni riconosciute, ai sensi della presente legge, alla Regione, alle province, ai comuni e alle aziende di promozione turistica (A.P.T.).

Art. 2 Ruolo della Regione

La Regione esercita le seguenti funzioni:

- 1) programmazione e coordinamento delle risorse finanziarie disponibili e delle iniziative turistiche a livello regionale e locale, anche attraverso l'emanazione di direttive nei confronti degli enti delegati e delle aziende di promozione turistica;
- 2) promozione del turismo regionale in Italia e all'estero, nel rispetto delle competenze statali per la materia, anche mediante l'istituzione di un consorzio o di una agenzia o di altro organismo idoneo comunque a collegare le A.P.T. e le forze economico-sociali interessate;
- 3) acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti l'economia turistica, attraverso i quali la Regione, con l'apporto delle province e delle aziende di promozione turistica, consegue la conoscenza dei fenomeni turistici e ne individua le tendenze e le prospettive a livello regionale;
- 4) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche di interesse regionale;
- 5) istituzione di comitati promozionali fra aziende di promozione turistica;
- 6) controllo sugli atti e sul funzionamento delle aziende di promozione turistica ai sensi della presente legge;
- 7) ogni altro compito in materia turistica non espressamente demandato ad altri enti e organismi, a titolo proprio o delegato.

I programmi, di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, sono approvati dal Consiglio regionale; le attività, di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7), sono svolte dalla Giunta regionale.

Art. 3 (1) Ruolo delle province

La provincia è delegata a svolgere le seguenti funzioni, già esercitate dall'ente provinciale per il turismo (E.P.T.):

- 1) raccolta ed elaborazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, dei dati statistici interessanti il turismo provinciale;
- 2) formulazione annuale di proposte per la programmazione regionale in tema di organizzazione e incremento dell'economia turistica relativa al territorio provinciale;
- 3) esecuzione di iniziative e manifestazioni turistiche, relativamente all'intero territorio provinciale o alla sua parte prevalente, in quanto a essa attribuite dalla programmazione regionale;
- 4) promozione del movimento turistico, relativamente alla parte del territorio provinciale non ricompreso all'interno dell'ambito turistico delle aziende di promozione turistica;
- 5) . . . (omissis); (2)
- 6) ogni altra funzione, già esercitata dall'ente provinciale per il turismo e non espressamente assegnata ad altri enti.

Art. 4 Ruolo dei comuni

I comuni il cui territorio rientra nell'ambito di una azienda di promozione turistica, hanno titolo:

- 1) a formulare proposte specifiche alle aziende di promozione turistica per iniziative o manifestazioni turistiche in vista della formazione del bilancio preventivo annuale e del relativo programma. L'azienda di promozione turistica è tenuta a motivare l'eventuale diniego;
- 2) . . . (omissis); (3)
- 3) ad avvalersi, previa convenzione, della collaborazione della azienda di promozione turistica per l'esecuzione di iniziative e manifestazioni, deliberate nell'ambito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e artistico.

La formulazione dei pareri, di cui all'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nel caso di concessioni statali pluriennali, è delegata ai comuni.

Art. 5 Compiti delle aziende di promozione turistica

Le aziende di promozione turistica hanno il compito di promuovere e incrementare il movimento turistico nell'ambito del proprio territorio nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale per il settore turistico.

In particolare le aziende:

- 1) promuovono la conoscenza e la valorizzazione delle località e delle caratteristiche turisticamente rilevanti della zona in cui operano;
- 2) concorrono con proprie proposte agli adempimenti, di cui al punto 2) dell'art. 3;
- 3) promuovono e attuano manifestazioni, spettacoli e iniziative di interesse turistico, eventualmente collaborano con enti e associazioni, con particolare riferimento alle associazioni pro loco operanti nell'ambito territoriale;

- 4) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e artistico;
- 5) esplicano servizi di assistenza turistica, anche attraverso l'istituzione e la gestione degli uffici di informazione e di assistenza turistica (I.A.T.);
- 6) provvedono, di norma, alla gestione e al miglioramento di opere, impianti, attrezzature e servizi di interesse turistico, nonché, eventualmente, alla loro realizzazione in concorso con gli enti locali e/o i privati;
- 7) curano, in materia turistica, i rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i comuni e gli altri enti locali;
- 8) effettuano la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico e la ricettività, comunicandoli alla provincia e alla Regione;
- 9) svolgono le attività richieste dalla Giunta regionale per il raggiungimento delle finalità turistiche locali.

Le aziende di promozione turistica possono svolgere attività di promozione turistica all'estero solo su delega espressa dalla Giunta regionale nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento statale. (4)

In via transitoria e fino a una nuova disciplina della materia, le aziende di promozione turistica succedono alle aziende di soggiorno, cura e turismo nella riscossione delle imposte di soggiorno e assolvono alle relative funzioni di vigilanza. (5)

Art. 6

Uffici di informazione e di assistenza turistica (I.A.T.)

Le aziende di promozione turistica possono istituire propri uffici di informazione e di assistenza turistica nei comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.

La denominazione uffici di informazione e di assistenza turistica è consentita anche agli uffici di informazione eventualmente promossi e gestiti dalle associazioni pro loco.

L'istituzione degli uffici di informazione e di assistenza turistica è soggetta a nulla osta della Giunta regionale, previo parere del comune interessato. (6)

L'uso della denominazione «uffici di informazione e di assistenza turistica» è soggetto a nulla-osta della Giunta regionale, previo parere della provincia e/o dell'azienda di promozione turistica, ove esista, e del comune interessato. (6)

Tutti gli uffici di informazione e di assistenza turistica nella Regione sono tenuti ad adottare il medesimo segno distintivo, come definito dalla Giunta regionale.

TITOLO II

LE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.)

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 7 (7)

Individuazione negli ambiti turistici

Gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti nel Veneto sono costituiti da una o più località della stessa

provincia, anche non contigue, purché caratterizzate da preminenti interessi turistici omogenei od organicamente coordinati.

La preminenza di tali interessi è stabilita sulla base di una adeguata consistenza e qualità delle strutture ricettive e della ristorazione; della entità e organizzazione delle attrezzature turistico-sportive di supporto, delle infrastrutture e dei pubblici servizi; della intensità e qualificazione del movimento turistico nelle sue varie forme; dell'esistenza di un patrimonio naturalistico o storico, artistico, culturale e ambientale, esistente o da valorizzare.

Le località ricomprese negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono riconosciute, per gli effetti previsti dalle vigenti leggi, stazioni di cura, soggiorno e turismo.

In sede di prima applicazione, l'individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti avviene ai sensi dell'elenco allegato alla presente legge.

La revisione, generale o parziale, degli ambiti, come determinati ai sensi del precedente comma, è deliberata dal Consiglio regionale sulla base di proposte formulate dalla Giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente competenti. (8)

Art. 8

Istituzione delle aziende di promozione turistica

In ciascuno degli ambiti territoriali individuati a norma del precedente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una azienda di promozione turistica.

L'azienda di promozione turistica è persona giuridica pubblica, dotata di autonomia amministrativa e di gestione, operante per l'esecuzione dei compiti, di cui all'art. 5, nel quadro delle direttive e della vigilanza regionali.

Spetta al consiglio di amministrazione di ciascuna azienda di promozione turistica fissare la propria denominazione e individuare la propria sede.

Art. 9

Organi dell'azienda di promozione turistica

L'azienda di promozione turistica agisce attraverso i seguenti organi:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 2) il presidente;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10

Poteri dell'azienda di promozione turistica

L'azienda di promozione turistica compie i negozi giuridici necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali e per la gestione del patrimonio a disposizione, ivi comprendendo le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ordinate alla sua conservazione e miglioramento.

A tal fine, essa ha capacità di stare in giudizio nella persona del presidente per promuovere o resistere a tutte le azioni conseguenti.

Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati, si applicano le norme regionali in materia.

Art. 11 (9)
Personale

Il personale di ciascuna azienda di promozione turistica è costituito dal personale proveniente dai soppressi enti provinciali del turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e da quello assegnato dalla Regione, nonché dal personale direttamente assunto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami a copertura dei posti vacanti previsti dalla rispettiva pianta organica, che individua le qualifiche funzionali e le particolari professionalità necessarie in rapporto alle esigenze turistiche della zona. I concorsi sono indetti previo nulla osta della Giunta regionale.

Il personale è trasferito nel ruolo della singola azienda di promozione turistica con effetto dalla data di entrata in vigore della relativa pianta organica approvata dalla Giunta regionale, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto. Successivamente ciascuna azienda potrà indire i concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Ai fini della approvazione delle piante organiche delle singole aziende di promozione turistica, la Giunta regionale tiene conto in via prioritaria dei seguenti criteri:

- numero di presenze turistiche e di posti letto nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- numero degli uffici di informazione e assistenza turistica (I.A.T.) inclusi nell'ambito turistico di competenza con funzionamento pluristagionale;
- eventuali gestioni speciali con caratteristiche di pluristagionalità.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle aziende di promozione turistica sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione e sono conseguentemente disciplinati dalle corrispondenti leggi regionali, con particolare riferimento all'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) per quanto riguarda i fini pensionistici, e l'iscrizione allo Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) per quanto riguarda i fini previdenziali.

Art. 12 (10)
Direttore

A ciascuna azienda di promozione turistica è preposto un direttore appartenente al livello corrispondente rispettivamente alla qualifica di funzionario, dirigente regionale e dirigente regionale generale, se nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, in ciascun ambito turistico, è stato accertato un numero di presenze, rispettivamente, inferiore a un milione, tra un milione e sette milioni, oltre sette milioni.

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, alle aziende di promozione turistica dei capoluoghi di provincia, qualora il numero delle presenze, sia inferiore a un milione, è preposto un direttore di livello corrispondente alla qualifica di dirigente regionale.

Il direttore assiste gli organi amministrativi della azienda e assicura la legalità dell'azione amministrativa e l'esecuzione dei provvedimenti deliberati, sotto l'alta

vigilanza del presidente. Il direttore è responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività degli uffici, ne dirige il personale e svolge ogni altro compito a lui affidato dalla legge o dai regolamenti.

Al direttore di azienda di promozione turistica, cui sia stata affidata dal Presidente della Giunta regionale la reggenza a scavalco di altra azienda, compete il compenso mensile previsto dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Art. 13
Vigilanza regionale

L'attività dell'azienda di promozione turistica è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

Essa si esplica in via preventiva sugli atti, ai sensi degli articoli 18 e 19 in via sostitutiva, ai sensi dei successivi commi.

Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte dell'azienda di promozione turistica, nonostante diffida all'organo responsabile con fissazione di un termine, il segretario regionale competente è delegato alla nomina di un commissario «ad acta».

Per il caso di accertate gravi deficienze amministrative o di irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, la Giunta regionale può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda di promozione turistica e alla nomina di un commissario.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI ORGANI

SEZIONE I

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

Art. 14

Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal Consiglio regionale ed è composto, oltre che dal Presidente, da:

- 1) un esperto designato dal Consiglio regionale;
- 2) tre consiglieri dei comuni operanti nel territorio di competenza, designati dall'assemblea dei sindaci interessati con voto limitato a due; e, quando si tratti di un solo comune, designati dal consiglio comunale dello stesso;
- 3) il rappresentante della comunità montana, eventualmente operante nel territorio di competenza, o, qualora si tratti di più comunità, da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle comunità montane interessate;
- 4) un rappresentante designato dalla provincia;
- 5) un rappresentante della camera di commercio;
- 6) tre rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive;
- 7) due rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle attività complementari di supporto o professionali;

- 8) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico designato dalla federazione sindacale unitaria a livello provinciale;
- 9) un rappresentante concordato fra le organizzazioni cooperative operanti in loco nel settore turistico;
- 10) un rappresentante concordato fra le associazioni del tempo libero, operanti nel territorio, purché iscritte nel registro, di cui all'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55;
- 11) un rappresentante concordato fra le associazioni pro loco operanti nel territorio, purché iscritte nell'albo, di cui alla legge regionale 31 agosto 1983, n. 45;
- 12) da un rappresentante dell'ente fieristico di interesse nazionale, eventualmente avente sede nel territorio.

I componenti del consiglio di amministrazione devono risultare residenti a svolgere in modo continuativo l'attività relativa alla propria qualificazione nell'ambito turistico dell'azienda.

Per il rinnovo del consiglio, il presidente del consiglio di amministrazione scaduto invia, entro dieci giorni, alle associazioni e alle organizzazioni, di cui alle lettere 6), 7), 8), 9), 10) e 11) del precedente comma, un invito a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle alla Giunta regionale nei 60 giorni successivi o, quando ciò non sia possibile, a proporre, entro lo stesso termine, le designazioni di rispettiva competenza.

Decorso il termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale procede alla costituzione del consiglio di amministrazione, in particolare nominando i candidati concordati e scegliendo gli altri, fra quelli designati dalle singole associazioni od organizzazioni relativamente a ciascuna categoria, in proporzione alla rispettiva rappresentatività locale; in caso di ritardo nelle designazioni, la Giunta regionale provvede alla sua costituzione sulla base delle designazioni pervenute, purché il numero dei componenti superi la metà di quelli previsti.

In via transitoria, relativamente al primo consiglio di amministrazione, le associazioni e le organizzazioni provvedono, di propria iniziativa, agli adempimenti di cui al terzo comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno; è inoltre convocato entro il termine di otto giorni, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti in carica.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale e, comunque, fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 15

Il presidente

Il presidente dell'azienda è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

In caso di anticipata cessazione del presidente dalla carica, il Consiglio regionale è tenuto alla nomina del nuovo presidente entro 45 giorni.

Art. 16

Il comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno e dura in carica fino al rinnovo del consiglio stesso.

Esso è composto dal presidente e da cinque membri, di cui almeno due scelti tra i rappresentanti di enti pubblici.

Le riunioni del comitato esecutivo sono convocate dal presidente almeno una volta al trimestre.

Fino alla elezione del comitato esecutivo, le relative funzioni sono svolte dal consiglio di amministrazione.

Art. 17

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

Esso è composto da:

- 1) funzionario dell'amministrazione regionale, esperto in materia giuridico-amministrativa e finanziaria, con funzioni di presidente;
- 2) due esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

SEZIONE II

COMPITI DEGLI ORGANI

Art. 18

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

- 1) nomina del comitato esecutivo;
- 2) determinazione dei programmi e delle direttive generali concernenti l'attività dell'azienda;
- 3) bilancio preventivo, relative variazioni e conto consuntivo;
- 4) adozione dei regolamenti concernenti l'organizzazione degli uffici, dei servizi e la pianta organica dell'azienda, nonché il funzionamento degli organi amministrativi;
- 5) istituzione degli uffici di informazione e di assistenza turistica, nonché espressione del consenso all'uso della denominazione uffici di informazione e di assistenza turistica (I.A.T.) per gli uffici promossi dalle associazioni «pro loco»;
- 6) denominazione dell'azienda e individuazione della relativa sede.

Le deliberazioni, di cui al punto 1) sono soggette al riscontro di legittimità della Giunta regionale; quelle di cui ai punti 2), 3), 4) e 5), alla approvazione da parte della stessa.

L'approvazione delle delibere, di cui al punto 5), equivale al rilascio del nulla osta, di cui al terzo comma dell'art. 6, purché corredate dei pareri ivi previsti.

Art. 19

Compiti del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo delibera sui seguenti oggetti:

- 1) proposta di bilancio preventivo e del relativo promuni interessati e all'adozione del consiglio di amministrazione;
- 2) accoglimento o diniego delle proposte fatte dai singoli comuni sulla programmazione delle iniziative e manifestazioni turistiche;
- 3) atti di straordinaria manutenzione del patrimonio della azienda o che impegnano il bilancio per più di un anno;
- 4) contratti pluriennali;
- 5) liti attive e passive.

Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili al momento della loro adozione, sotto la personale responsabilità dei membri del comitato.

Le deliberazioni, di cui ai punti 1) e 2), sono soggette a riscontro di legittimità della Giunta regionale; le restanti, ad approvazione.

Art. 19/bis (11)

Termini per l'esercizio del controllo

Alle deliberazioni che, ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19 sono soggette a riscontro di legittimità, ovvero a esame di merito, da parte della Giunta regionale, si applica per quanto concerne il decorso dei termini, il disposto di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 e successive modifiche.

Art. 20

Compiti del presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'ente, e, comunque, ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri organi; vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal comitato e dal consiglio.

In caso di urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli quindi alla sua ratifica nella seduta immediatamente successiva.

All'atto dell'insediamento del comitato esecutivo, il presidente nomina, fra i suoi componenti, un consigliere delegato, che, in caso di temporanea assenza o impedimento, lo sostituisce e, in caso di cessazione della carica, gli succede nelle attribuzioni fino alla nomina del nuovo presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 21

Compiti del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti:

- 1) vigila, attraverso l'esame degli atti e delle operazioni contabili dell'azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa, riferendone al consiglio di amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti;
- 2) verifica la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'azienda;

3) in ogni caso, riferisce al consiglio di amministrazione, prima della approvazione del rendiconto, sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte in merito.

I rilievi e i suggerimenti, di cui al punto 1), nonché la relazione, di cui al punto 3), del comma precedente, sono comunicati al presidente dell'azienda di promozione turistica e alla Giunta regionale.

I revisori si riuniscono periodicamente e possono assistere in veste consultiva alle sedute del consiglio di amministrazione.

SEZIONE III

NORME COMUNI

Art. 22

Funzionamento

Le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 23

Cessazione dei consiglieri

I componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti, di cui al secondo comma dell'art. 14, o quanto non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute del consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono adottate dalla Giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione, decorso il termine di quindici giorni dall'invito comunicato all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni.

Nei casi di cessazione della carica, il Consiglio regionale provvede alla relativa sostituzione con l'osservanza dei criteri di rappresentatività stabiliti all'art. 14.

Art. 24 (12)

Indennità di carica e gettoni di presenza

L'indennità di carica spettante al presidente della azienda di promozione turistica è commisurata alle presenze turistiche registrate nell'anno precedente e fissata con provvedimento del consiglio di amministrazione entro i seguenti limiti massimi:

- a) fino a 500.000 presenze annue, lire 600.000 mensili;
- b) da 500.001 a 1 milione presenze annue, lire 800.000 mensili;
- c) da 1.000.001 a 3 milioni presenze annue, lire 1.000.000 mensili;
- d) da 3.000.001 a 7 milioni presenze annue, lire 1.200.000 mensili;
- e) oltre 7.000.000 presenze annue, lire 1.400.000 mensili.

Le aziende di promozione turistica dei capoluoghi di provincia possono fissare comunque l'indennità di cui al punto c).

Con provvedimento del consiglio di amministrazione è altresì determinata l'indennità di presenza spettante ai restanti componenti degli organi collegiali entro il limite di lire 40.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza.

Il consiglio determina anche l'indennità annua lorda da corrispondere al presidente del collegio dei revisori fino a un massimo di lire 3.000.000 e nella misura del 50% ai componenti del collegio stesso.

In ogni caso non è ammesso il cumulo fra indennità di carica e indennità di presenza.

Le indennità di missione e il rimborso spese sono disciplinate ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e successive modifiche e integrazioni.

CAPO III

DISCIPLINA FINANZIARIA

Art. 25 (13)

Entrate

Le entrate assegnate alle aziende sono costituite:

- 1) dai proventi di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli riferiti alle sopresse aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in quanto assegnati dalla Giunta regionale;
- 2) dai redditi e dai proventi patrimoniali e di gestione;
- 3) dai finanziamenti della Regione;
- 4) dai contributi di enti, associazioni e privati.

Art. 26

Bilancio e programma di attività

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione con il relativo programma annuale di attività, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla Giunta regionale, per la approvazione di rito, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il bilancio di previsione è redatto nella forma e secondo la normativa vigente in materia di contabilità e bilancio per la Regione.

Il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 27 (14)

Fondo di programmazione turistica

E' istituito un fondo denominato «Fondo di programmazione turistica», destinato a concorrere al finanziamento complessivo delle attività e delle spese di funzionamento delle aziende di promozione turistica, nonché delle attività delle province.

A tale fondo confluiscono gli stanziamenti del bilancio regionale per il finanziamento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, soppressi con la presente legge.

L'ammontare dei finanziamenti da destinare, in via continuativa, alle A.P.T. e alle province, è fissato per ogni esercizio con la legge di bilancio.

La ripartizione dei fondi è operata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione alla potenzialità turistica del territorio delle singole A.P.T. tenuto conto delle esigenze di bilancio, delle presenze turistiche, dei posti letto nelle strutture ricettive e degli uffici di informazione e assistenza turistica (I.A.T.) attivati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28

Soppressione degli enti e trasferimento delle funzioni

Con l'entrata in vigore della presente legge, gli enti provinciali del turismo (E.P.T.) e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (A.A.A.C.S.T.) sono soppressi.

Dalla data della loro soppressione, alla gestione di ciascun ente provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale.

I commissari, entro tre mesi dalla nomina, accertano, altresì, lo stato di consistenza patrimoniale dei rispettivi enti mediante l'inventario dei beni a disposizione, delle entrate tributarie ed extratributarie, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

Gli inventari delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo aggiornati alla data della costituzione degli organi delle aziende di promozione turistica, sono approvati dalla Giunta regionale contemporaneamente a quelli degli enti provinciali per il turismo delle corrispondenti province. (15)

All'atto dell'approvazione dell'inventario, la Regione, le province, i comuni e le A.P.T., competenti per territorio, subentrano nell'esercizio delle funzioni degli enti e delle aziende sopresse, a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

Con effetto dalla stessa data, la Regione subentra agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo soppressi, nella titolarità dei beni mobili e immobili, delle entrate tributarie ed extratributarie, nonché degli altri rapporti giuridici pendenti; contemporaneamente, ciascuna A.P.T., relativamente al patrimonio delle aziende di cura, soggiorno e turismo del proprio territorio, e ciascuna provincia, relativamente al patrimonio dell'ente provinciale per il turismo del proprio territorio, acquisiscono titolo alla gestione dei beni, delle entrate e degli altri rapporti giuridici pendenti derivati alla Regione ai sensi della precedente disposizione, fino a che la Giunta regionale, con propria deliberazione, non abbia provveduto a una diversa assegnazione, generale o speciale, dei beni e delle entrate.

Qualora, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale sia impossibilitato

a provvedere, per carenza di designazioni, alla nomina del consiglio di amministrazione di una A.P.T., a norma del quarto comma dell'art. 14, esso è autorizzato a nominare un commissario per il funzionamento della stessa A.P.T. fino all'insediamento del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 29

Esercizio delle funzioni delegate

La delega alle province e ai comuni delle funzioni, di cui alla presente legge, è fatta a tempo indeterminato.

L'esercizio delle funzioni delegate avviene, altresì, nel rispetto del piano regionale di sviluppo, di cui all'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, nonché di ogni altro atto di programmazione, indirizzo e coordinamento, emanato in materia dalla Giunta o dal Consiglio regionale, nell'ambito della rispettiva competenza.

La Regione, le province e i comuni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

A norma dell'art. 55 dello Statuto, la Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

In caso di violazione di legge, di inadempimento o inerzia, la Giunta regionale diffida l'ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti all'organo regionale di controllo.

Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati o quando si tratti di inosservanza alle direttive degli atti, di cui al secondo comma, la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni delegate.

La revoca è deliberata dal Consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.

Art. 30

Personale

Il personale, in servizio presso gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Veneto alla data di soppressione degli enti predetti, confluisce in posizione soprannumeraria nel ruolo unico regionale, come previsto dal sesto comma dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, fino alla data di adozione del provvedimento di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Ai fini della definizione della posizione giuridica di detto personale per il periodo dall'1 ottobre 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano la legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, anche con riferimento alle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 45 - lett. B) e C), eccezione fatta per il personale che abbia acquisito posizioni superiori per effetto di eventuali concorsi interni in applicazione della legge regionale 20 gennaio 1978, n. 6, le leggi regionali 22 gennaio 1981, n. 1 e 3 luglio 1984, n. 30. L'applicazione delle norme transitorie di cui al presente articolo non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono esperiti dagli organi di cui all'art. 28, commi secondo e nono ovvero di cui all'art. 14.

Il consiglio regionale provvede ad apportare le necessarie variazioni d'organico sulla base delle operazioni come sopra effettuate.

Art. 31

Assegnazione personale

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il personale degli enti soppressi, confluito nel ruolo unico regionale a norma del precedente articolo, continua a godere dello stesso trattamento economico e a esercitare le funzioni in atto svolte presso gli uffici di appartenenza.

Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, provvede all'inquadramento dei singoli impiegati e, tenuto conto della rispettiva professionalità, alla loro assegnazione agli uffici regionali, alle province o alle A.P.T., mantenendo, di norma, la medesima sede di lavoro.

Il personale, assegnato alle province per lo svolgimento delle funzioni delegate, è comandato presso le stesse fino al suo inquadramento nel ruolo provinciale secondo l'ordinamento vigente in materia di mobilità e comunque senza pregiudizio per lo stato giuridico ed economico già in godimento.

A far data dall'inquadramento nel ruolo provinciale, sono soppressi i corrispondenti posti del ruolo regionale.

Art. 32 (16)

Trattamento di previdenza e di quiescenza

Al personale della azienda di promozione turistica si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 38.

Alla ricongiunzione dei periodi di servizio prestati dal personale già appartenente agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno provvede con i criteri previsti dall'articolo 5 lettere a), b) e c) della legge regionale 29 giugno 1981, n. 38, l'azienda di promozione turistica da cui dipende il personale che cessa dal servizio.

L'azienda di promozione turistica, per il personale proveniente dai soppressi enti provinciali per il turismo, e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo può impiegare, d'accordo con il dipendente interessato le somme incamerate a norma dell'articolo 5 - lettera b) - della legge regionale 29 giugno 1981, n. 38, per il riscatto con l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) dei corrispondenti periodi di servizio.

Nei confronti del personale, già dipendente dagli enti provinciali per il turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, assegnato per l'esercizio della delega in materia di turismo alle amministrazioni provinciali e comunali, è assicurata, a cura della Regione, la ricongiunzione dei servizi prestati presso i disciolti enti e aziende, riscattando con l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) tali periodi di attività, ovvero assumendo a proprio carico, all'atto della cessazione dal servizio del dipendente, l'onere della spesa in misura proporzionale ai periodi di servizio prestati presso i disciolti enti e/o aziende.

In ogni caso, la Regione incamera le somme accantonate per conto del dipendente interessato sino alla data della sua iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Art. 33

Norma transitoria

La Giunta regionale è impegnata, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a presentare il progetto istitutivo dell'organismo, di cui al punto 2 dell'art. 2.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 34

Copertura debiti pregressi EE.PP.T. e AA.AA.C.S.T.

All'atto di soppressione degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T., la Giunta regionale provvede, con proprio provvedimento, al pagamento dei debiti pregressi dei medesimi, accertati in sede di liquidazione. Agli oneri previsti si farà fronte mediante riduzione di lire 1.000.000.000 del cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1985 «Fondo globale spese correnti derivanti da disegni di legge in corso di presentazione e approvazione» - Partita n. 4 «Riforma dell'organizzazione turistica (debiti pregressi E.P.T.)».

Art. 35

Variazione di bilancio

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione: cap. 80210 — «Fondo globale spese correnti» - Partita n. 4 «Riforma dell'organizzazione turistica (debiti pregressi E.P.T.)»	1.000.000.000	1.000.000.000
Variazioni in aumento: cap. 31054 — «Fondo di programmazione turistica» (capitolo di nuova istituzione)	1.000.000.000	1.000.000.000
Titolo 04 - Categoria 02 - Sezione 01		
Codice ISTAT 1116221024		

ALLEGATO relativo all'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28: «Organizzazione turistica della Regione»

ELENCO DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.) E DEI RISPETTIVI AMBITI TERRITORIALI

E' istituita una azienda di promozione turistica (A.P.T.):

Provincia di Belluno:

- 1) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:

Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.

- 2) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Tambre d'Alpago.
- 3) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.
- 4) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Belluno, Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospirolo, Trichiana.
- 5) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore.
- 6) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore.
- 7) Per la circoscrizione territoriale del comune di Sappada.
- 8) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Alano di Piave, Arsietà, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas.
- 9) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore.
- 10) Per la circoscrizione territoriale del comune di Cortina d'Ampezzo.

Provincia di Treviso:

- 11) Per la circoscrizione territoriale del comune di Treviso.
- 12) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Vittorio Veneto, Conegliano, Fregona, Revine Lago, Cison di Valmarino, Follina, Miane, San Pietro di Felletto, Tarzo, Valdobbiadene, Segusino.
- 13) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Asolo, Altivole, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelfranco Veneto, Castelcuoco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del

Montello, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Trevignano, Vedelago, Volpago del Montello.

- 14) Per la circoscrizione territoriale del comune di Oderzo.

Provincia di Venezia:

- 15) Per la circoscrizione territoriale del comune di Venezia.
- 16) Per la circoscrizione territoriale del comune di Chioggia.
- 17) Per la circoscrizione territoriale del comune di Caorle.
- 18) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Portogruaro, Pramaggiore, Concordia Sagittaria.
- 19) Per la circoscrizione territoriale del comune di Jesolo.
- 20) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Mira, Dolo, Fiesso d'Artico, Stra, Vigonovo, Mirano.
- 21) Per la circoscrizione territoriale del comune di San Michele al Tagliamento, limitatamente alla frazione di Bibione.
- 22) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Eraclea e San Donà di Piave.

Provincia di Rovigo:

- 23) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Rovigo, Badia Polesine, Lendinara, Fratta Polesine, Ceregnano.
- 24) Per la circoscrizione territoriale del Comune di Rosolina.
- 25) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Adria, Ariano nel Polesine, Contarina, Corbola, Donada, Loreo, Porto Tolle, Taglio di Po.

Provincia di Padova:

- 26) Per la circoscrizione territoriale del comune di Padova.
- 27) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Abano Terme, Teolo, Torreglia.
- 28) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme.

Provincia di Vicenza:

- 29) Per la circoscrizione territoriale del comune di Vicenza.

- 30) Per la circoscrizione territoriale del comune di Bassano del Grappa.

- 31) Per la circoscrizione territoriale del comune di Recoaro Terme.

- 32) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

- 33) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico.

Provincia di Verona:

- 34) Per la circoscrizione territoriale del comune di Verona.
- 35) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Velo Veronese, Vestenanova.
- 36) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Brenzono, Malcesine, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.
- 37) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda.
- 38) Per il complesso delle circoscrizioni territoriali dei comuni di:
Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio.

Note alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28

- (1) L'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1988, n. 22 (Bur 22 aprile 1988, n. 23) relativo a: «Finanziamento dell'esercizio di funzioni delegate alle province in materia di turismo», ha così disposto: « Art. 1 - Finalità della legge - 1. La Regione concorre al finanziamento della spesa delle province per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, determinando, per ogni esercizio, l'ammontare del relativo stanziamento con la legge di cui all'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.».
- (2) Punto soppresso dall'art. 1 della lr n. 52/1988.
- (3) Punto soppresso dall'art. 2 della lr n. 52/1988.
- (4) Comma così inserito dall'art. 3 della lr n. 52/1988.
- (5) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1°, della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5.
- (6) Comma così inserito dall'art. 4 della lr n. 52/1988.
- (7) L'art. 3, comma 1°, della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 47 (Bur 5 dicembre 1986, n. 56), relativa a: «Contributi in conto capitale per il miglioramento del patrimonio turistico del Veneto per l'anno 1986», ha così disposto: «Art. 3 - Iniziative ammesse ai

contributi - I contributi sono concessi per la realizzazione delle seguenti iniziative, purché localizzate negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, come definiti dalla legge regionale del 2 aprile 1985, n. 28: opere di ristrutturazione, ammodernamento, riqualificazione — purché per gli immobili si qualificano quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e articolo 31, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni — di strutture ricettive e aziende della ristorazione, ivi comprese le strutture e le attrezzature annessive o complementari alle stesse.

I contributi di cui alla presente legge sono prioritariamente concessi, a prescindere dalla categoria o tipologia degli interventi, per la realizzazione delle opere volte ad adeguare i requisiti tecnici delle strutture e delle infrastrutture alle disposizioni delle vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione e igiene.»

- (8) Comma così modificato dall'art. 5 della lr n. 52/1988.
- (9) Articolo così sostituito dall'art. 6 della lr n. 52/1988.
- (10) Articolo così sostituito dall'art. 7 della lr n. 52/1988.
- (11) Articolo così inserito dall'art. 8 della lr n. 52/1988.
- (12) Articolo così sostituito dall'art. 9 della lr n. 52/1988.
- (13) L'art. 12 della lr n. 52/1988, ha così disposto: «Art. 12 - 1. I beni, le entrate tributarie ed extratributarie, nonché tutti gli affari giuridici pendenti, già intestati alla Regione e assegnati in gestione alla singola azienda di promozione turistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, o comunque successivamente acquisiti per lo stesso titolo, passano in proprietà della stessa azienda, e concorrono alla formazione del suo patrimonio insieme con i beni, i crediti e gli obblighi nel frattempo eventualmente acquisiti a proprio nome.
2. Ciascuna azienda di promozione turistica assicura il proprio funzionamento e l'esercizio delle relative attività mediante i fondi a disposizione e ne risponde solo nei limiti del proprio patrimonio.
3. Il consiglio di amministrazione di ogni azienda è tenuto a presentare alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco dei beni, delle entrate e dei rapporti giuridici di cui al comma 1; la Giunta regionale ha novanta giorni di tempo dalla comunicazione dello elenco per approvare caso per caso il definitivo trasferimento in proprietà alla azienda dei beni. Decorso inutilmente tale termine l'elenco si intende approvato.»
- (14) Articolo così risultante dalle modifiche apportate dall'art. 10 della lr n. 52/1988.
- (15) Comma così inserito dall'art. 5, comma 2°, della lr n. 5/1986; che ha sostituito gli originari commi 4° e 5°.
- (16) Articolo così sostituito dall'art. 11 della lr n. 52/1988.

Scadenze e adempimenti:

- Entro il 9 febbraio 1989, il consiglio di amministrazione di ogni azienda è tenuto a presentare alla Giunta regionale un elenco dei beni, delle entrate e dei rapporti giuridici di cui al comma 1 dell'art. 28 della lr n. 52/1988; la Giunta regionale ha novanta giorni di tempo dalla comunicazione dell'elenco per approvare caso per caso il definitivo trasferimento in proprietà alla azienda dei beni. Decorso inutilmente tale termine l'elenco si intende approvato (art. 12, comma 3, lr n. 52/1988);

- Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, viene inviato alla Giunta regionale il bilancio di previsione redatto nella forma e secondo la normativa vigente in materia di contabilità e bilancio per la Regione, il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti (art. 26, comma 2°, lr n. 28/1985);
- Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono trasmessi alla Giunta regionale il bilancio di previsione con il relativo programma annuale di attività, approvati dal consiglio di amministrazione (art. 26, comma 1°, lr n. 28/1985);
- Entro 8 giorni, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti in carica, viene convocato il consiglio di amministrazione dell'A.P.T. (art. 14, comma 6°, lr n. 28/1985);
- Entro 10 giorni, il presidente del consiglio di amministrazione dell'A.P.T. scaduto invia alle associazioni e alle organizzazioni, di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'art. 14, comma 1°, della lr n. 28/1985, un invito a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle alla Giunta regionale nei 60 giorni successivi o, quando ciò non sia possibile, a proporre, entro lo stesso termine, le designazioni di rispettiva competenza. Decorso il termine predetto, la Giunta regionale procede alla costituzione del consiglio. In caso di ritardo nelle designazioni, la Giunta regionale provvede lo stesso alla costituzione sulla base delle designazioni pervenute, purché il numero dei componenti superi la metà di quelli previsti (art. 14, comma 3°, lr n. 28/1985);
- Decorso il termine di 15 giorni dall'invito comunicato all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni, la Giunta regionale adotta la deliberazione di decadenza della carica da componente dell'A.P.T., su proposta del consiglio di amministrazione medesimo (art. 23, comma 2°, lr n. 28/1985);
- Entro 45 giorni, il Consiglio regionale è tenuto alla nomina del nuovo presidente dell'A.P.T., in caso di anticipata cessazione del presidente (art. 15, comma 2°, lr n. 28/1985);
- Almeno una volta al trimestre il presidente convoca il comitato esecutivo dell'A.P.T. (art. 16, comma 3°, lr n. 28/1985);
- Entro tre mesi dalla nomina, i commissari straordinari accertano, altresì, lo stato di consistenza patrimoniale dei rispettivi enti mediante l'inventario dei beni a disposizione, delle entrate tributarie ed extratributarie, nonché dei rapporti giuridici pendenti (art. 28, comma 3°, lr n. 28/1985);
- Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica 5 anni (art. 17, comma 1°, lr n. 28/1985).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il turismo.